

FAQ – SQNPI Regione Umbria

(aggiornamento al 22-10-2019)

ODC/CAA	Quesito	Risposta
3A - PTA	<p>Quesito 1: Registros su piattaforma “Agronica”: nella quasi totalità dei CAA, i tecnici lavorano su una piattaforma Agronica "privata" che riversa i dati con un meccanismo di web service su Agronica “della Regione” ogni 30 giorni. Attualmente (agosto 2019) sono “caricati” sul regionale le registrazioni di circa il 5% delle aziende; il mancato passaggio dal “locale” al “regionale” non consente l’utilizzo delle check list di Agronica ai fini dell’Organismo di Certificazione (OdC in breve). È necessario che il “travaso” avvenga con cadenza giornaliera o, al limite, ogni due giorni.</p> <p>Rischio di non poter concludere le attività di verifica ACA entro il 30 ottobre per le difficoltà incontrate nella messa a disposizione dei registri aziendali da parte dei CAA</p>	<p>attualmente è operativo il web service per il travaso dei dati da sistemi privati al sistema regionale eseguito il 5 di ogni mese ma l’aggiornamento dei dati può avvenire in qualsiasi momento anche su richiesta dell’azienda (in caso di controllo da parte dell’OdC).</p>
3A - PTA	<p>Quesito 2: Check list Agronica: sarebbe oltremodo opportuno prevedere il caricamento su Reterurale, in automatico, delle check list di Agronica compilate a seguito dei sopralluoghi c/o i soggetti in controllo; ciò per evitare la dilatazione dei tempi dovuta all’attività di caricamento post verifica su Reterurale della singola valutazione presso l’azienda.</p>	<p>Da incontri avuti con il Ministero, la soluzione proposta richiederebbe un intervento di adeguamento sul software di rete rurale che attualmente non è all’ordine del giorno.</p>
3A - PTA	<p>Quesito 3. Controllo rispetto regole di avvicendamento dal primo anno di impegno: in accordo alla natura campionatoria della verifica certificativa, il controllo puntuale per ogni singola particella per un OdC è inattuabile per tempi e costi. Uno tra gli strumenti possibili per il controllo di tale requisito, che fino allo scorso anno era in capo alla Regione Umbria, è l'autocertificazione da parte dell’azienda circa il rispetto della rotazione. Il controllo a campione, da parte di un OdC come 3A PTA, per verificare la veridicità dell’autodichiarazione, potrebbe avvenire, ad esempio, verificando a livello documentale una particella per ogni coltura dall’inizio dell’impegno. Qualora l’azienda non dovesse produrre detta autocertificazione, la</p>	<p>Il piano di controllo SQNPI della Regione Umbria prevede che, per le aziende in corso di impegno, la coltura 2019 rispetti i vincoli di successione previsti dai disciplinari. La metodologia del controllo è una scelta dell’OdC, ma non può basarsi sulla sola autocertificazione dell’azienda. Si ricorda infatti che in sede di controlli amministrativi le autocertificazioni vanno verificate al 100%. <u>Per agevolare il controllo è stato messo a disposizione degli OdC, un file con le aziende beneficiarie della misura 10.1.1 e la relativa data di inizio impegno da cui partire per il controllo dell’avvicendamento (come concordato nella riunione Regione Umbria – ODC del 30 maggio 2019)</u></p>

	<p>verifica potrebbe avvenire su un campione statisticamente significativo quale, ad esempio, la radice quadrata delle particelle coprendo comunque tutte le colture riportate in fascicolo aziendale.</p>	
<p>3A- PTA/ CSQA</p>	<p>Quesito 4: Concia della semente auto prodotta: come già specificato tramite nota trasmessa dall’OdC 3APTA, per alcune colture quali “lenticchia”, “favino”, “cece” è possibile, previa “concia”, il reimpiego del seme autoprodotta e l’acquisto di semente autoprodotta da un altro produttore non coincidente con una ditta sementiera; tuttavia per dette colture non è nota la tipologia di concia applicabile. Si ritiene che questo punto vada opportunamente rivisto, magari omettendo l’obbligo di concia. Inoltre la “rimonta” sembra essere possibile solo per un anno con il seme autoprodotta dal singolo coltivatore, per gli anni successivi lo stesso sarebbe “costretto” ad acquistare da un altro coltivatore o a utilizzare semente acquistata da ditta sementiera, contravvenendo in quest’ultimo caso ad un requisito prescrittivo del disciplinare di produzione, ad esempio, della Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP. Rimaniamo in attesa di risposta al quesito già posto.</p> <p>Su tale argomento chiediamo inoltre conferma sulla possibilità di considerare conforme la situazione nella quale l’agricoltore dichiara di aver eseguito un trattamento conciante con un prodotto naturale a base di batteri e funghi per il quale non è previsto l’acquisto con patentino e l’acquisto può essere effettuato anche con scontrino fiscale, in considerazione del fatto che gli altri prodotti concianti sono prodotti destinati all’uso esclusivo per i produttori professionali di sementi selezionate e non disponibili quindi agli agricoltori.</p>	<p>Sentito il Servizio fitosanitario, si fa presente che con il D.M. 3.08.2018 è stata regolamentata l’attività di selezione e pulizia di granella ed eventuale concia della semente presso il domicilio dell’agricoltore, al solo scopo di consentirgli di poterla reimpiegare nella propria azienda. Dall’elenco dei prodotti concianti fornito dal Servizio risulta che l’impiego di tali prodotti è esclusivamente ad uso industriale. Pertanto in attesa di una revisione dei disciplinari di produzione che tenga conto della suddetta normativa, tale controllo non è applicabile.</p>
<p>3A - PTA</p>	<p>Quesito 5. Aziende al termine dell’impegno:</p>	<p>L’obbligo di adesione al SQNPI riguarda tutte le</p>

	<p>sono presenti aziende che nel 2019 si trovano al 5° anno di impegno (e che quindi termineranno l'impegno al 14/06/2020 avendolo iniziato il 15/06/2015) e che non hanno intenzione di proseguire con una nuova Mis. 10 il prossimo anno. In questo casi le aziende devono aderire a SQNPI per la prossima annata agraria, da novembre a giugno, pur non essendo interessati nel 2020 ad ottenere una certificazione ACA?</p>	<p>aziende che sono sotto impegno ai sensi della sottomisura 10.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, comprese quelle che hanno un inizio impegno 2015 e fine impegno 2020.</p>
<p>3A - PTA</p>	<p>Quesito 6: Verifica di conformità di alcuni trattamenti fitosanitari (Problema delle classi di rischio vietate ex T e T+ e loro corrispondenza con la nuova classificazione CLP in etichetta).</p> <p>Da meno di una settimana, la piattaforma di Agronica ha inserito nella maglia dei controlli per la verifica di conformità dei trattamenti fitosanitari alcune disposizioni non afferenti ai DPI ma contenute nell'Allegato A del bando 2019 della Mis. 10 pubblicato con D.D. N. 2676 del 19/03/2019. Su detto bando (che si allega) alle pagine 17 e 18, è stata pubblicata una tabella riassuntiva delle frasi di rischio non consentite "<u>...nelle more di una definitiva individuazione da parte del Ministero della salute della corrispondenza fra le vecchie frasi di rischio DPD e le nuove (classificazione CLP)...</u>".</p> <p>Il DPI della difesa, di contro, ha pubblicato una tabella (che si allega) dove viene rappresentata "la corrispondenza prodotti fitosanitari classificati T e T+ (vecchia classificazione DPD-direttiva preparati pericolosi) e nuova classificazione CLP (<i>Prodotti fitosanitari tossici e molto tossici che debbono essere esclusi ai sensi della sottomisura 10.1 del PSR Umbria 2014-2020 di cui alla DGR n. 3781 del 03.06.2015</i>)"; tabella che risulta essere in coda alle INDICAZIONI E NORME GENERALI DEI DISCIPLINARI DI DIFESA INTEGRATA (pagina 26).</p> <p>Da disciplinare, quindi, viene ribadito che non sono ammissibili i prodotti ex tossici e molto tossici.</p> <p>Facendo un incrocio delle frasi di rischio riportate nelle 2 citate tabelle risulta che nel</p>	<p>La soluzione sotto riportata è stata aggiornata e sostituita integralmente dalla risposta al quesito 25.</p> <p>In merito alla problematica in questione, si è provveduto ad informare Agronica, che ha apportato le necessarie correzioni al sistema, con ciò specificando che:</p> <p>l'elenco delle frasi di rischio CLP non consentite, riportato nel bando della misura 10.1.1, è, come specificato nel testo, "<i>a titolo esemplificativo, nelle more di una definitiva individuazione da parte del Ministero della salute della corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione.</i>" La nota del Servizio Fitosanitario regionale (competente per la materia), che si allega, ribadisce che le frasi di rischio vietate, ai sensi della misura 10.1.1, sono quelle riportate nella tabella "corrispondenza prodotti fitosanitari classificati T e T+..." (pag. 26 dei DPI difesa) e di seguito elencati: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H340, H350, H360, H370, H372, H334, H304.</p> <p>Relativamente alle frasi di rischio H314 e H318 (che sono presenti soltanto nella tabella del bando), sentito il Servizio Fitosanitario, per queste due classi di pericolo non esiste un divieto esclusivo.</p>

	<p>bando vengono indicate come non consentite le seguenti frasi di rischio non afferenti a prodotti ex tossici ed ex molto tossici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H314 • H318 • H304 <p>L'utilizzo di prodotti fitosanitari con queste frasi di rischio viene rilevato da Agronica come una NON CONFORMITÀ.</p> <p>Pertanto si richiede a codesta Spettabile Amministrazione un chiarimento in merito all'inserimento nel bando anche delle frasi di rischio H314, H318, H304 come non consentite e quindi sulla legittimità del nuovo filtro sul programma Agronica anche in assenza di un chiarimento da parte del Ministero della Salute circa la corretta corrispondenza tra le frasi di rischio del vecchio e nuovo sistema di classificazione dei fitofarmaci.</p>	
ODC VARI	<p>Quesito 7: Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari con frase di rischio H304, la nota del Servizio Fitosanitario della Regione Umbria del 27/06/2019 ne chiarisce la non ammissibilità. E' possibile considerare non conformi gli utilizzi posteriori a questa data, considerando invece conformi gli impieghi antecedenti al 27/06/2019?</p>	<p>La soluzione sotto riportata sotto riportata è stata aggiornata e sostituita integralmente dalla risposta al quesito 25.</p> <p>La nota del Servizio Fitosanitario regionale ribadisce che le frasi di rischio vietate, ai sensi della misura 10.1.1, sono quelle riportate nella tabella "corrispondenza prodotti fitosanitari classificati T e T+..." (pag. 26 dei DPI difesa) e di seguito elencati: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H340, H350, H360, H370, H372, H334, H304. Pertanto anche per i prodotti fitosanitari con frase di rischio H304, sussiste il divieto di utilizzo (salvo deroghe del Servizio Fitosanitario) indipendentemente dalla data della suddetta nota che è solo di chiarimento.</p>
ODC VARI	<p>Quesito 8: Gestione dei controlli giacenze per magazzino fitofarmaci: ad oggi il piano dei controlli Ministeriale e quello della Regione non riportano esplicitamente l'obbligo di verificare la coerenza tra le registrazioni di magazzino e la reale consistenza dello stesso per i prodotti fitosanitari - mentre lo prevedono per i fertilizzanti (si veda il punto</p>	<p>Il controllo delle giacenze di magazzino è uno strumento utile per la verifica della coerenza delle registrazioni di impiego dei fitofarmaci rispetto agli acquisti effettuati.</p> <p>Tuttavia poiché tale elemento di controllo non è stato specificato nel Piano dei Controlli a livello nazionale, in attesa di un eventuale adeguamento del medesimo piano, per la</p>

	<p>10.2). Ciò comporta l'impossibilità di attribuire una eventuale NC ad un punto dedicato del Piano dei controlli, con conseguente difficoltà nell'attribuzione della corretta gravità al rilievo. Chiediamo di chiarire se la verifica ispettiva presso il magazzino è effettivamente contemplata dal piano, e in caso affermativo se l'eventuale NC è attribuibile al punto 0.1 del piano dei controlli riferito al ritardo sulle registrazioni.</p>	<p>compagna 2018/2019 tale controllo può essere omissso.</p>
CSQA	<p>Quesito 9: Un'azienda che ha presentato domanda di adesione entro i termini temporali previsti dalla Regione, in caso di variazioni sul fascicolo successive alla domanda stessa può presentare una domanda di Rettifica in qualsiasi momento? Si tenga presente che la domanda di Rettifica riporta sempre al suo interno i riferimenti (n. e data) della prima versione della domanda presentata.</p>	<p>Ok</p>
CSQA/SUSA	<p>Quesito 10: doppie colture / intercalari SU-SA</p> <p>Nel mese scorso e anche in questi giorni stanno arrivando le domande iniziali per il secondo raccolto. Volevamo sapere come gestirle per l'emissione dei certificati.</p> <p>CSQA</p> <p>2.Modalità di gestione delle colture intercalari in domanda di adesione (DOPPIA COLTURA): alcuni tecnici ci segnalano delle difficoltà nell'inserimento in domanda di adesione SQNPI delle colture intercalari. Di fatto si stanno verificando 2 modalità di aggiornamento diverse delle schede di validazione aziendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcuni CAA hanno gestito questo aggiornamento con "la doppia data", cioè hanno inserito nella medesima scheda di validazione entrambe le colture riferite ai medesimi terreni, registrando date diverse. In questo caso al momento della presentazione della domanda sul portale ministeriale è stato possibile inserire nella stessa domanda tutte le colture, anche quelle coltivate in momenti diversi nelle medesime particelle. 	<p>Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di adesione al SQNPI, non sia stato possibile caricare dal piano colturale del fascicolo aziendale anche la seconda coltura, non è necessario presentare una nuova domanda ad integrazione della precedente. In tal caso, qualora l'ODC, in sede di controllo, riscontri una coltura diversa da quella indicata in domanda, dovrà acquisire dall'azienda la scheda di validazione aggiornata del fascicolo aziendale comprovante la seconda coltura. (Soluzione concordata con AGEA, MIPAAFT e Rete Rurale nell'incontro del 12/07/2019).</p> <p>Rimane fermo il fatto che per poter effettuare correttamente le registrazioni delle operazioni relative alla seconda coltura, l'azienda/CAA deve importare nel registro elettronico la nuova scheda di validazione aggiornata.</p> <p>Questa soluzione dovrebbe eliminare l'eventualità di una seconda domanda SQNPI che comporterebbe per l'ODC l'emissione di un altro attestato di conformità in aggiunta.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Altri CAA hanno aggiornato in momenti successivi la scheda di validazione aziendale, sulla base della successione delle colture. In questo caso al momento della presentazione della domanda sul portale ministeriale è stato possibile inserire esclusivamente la coltura presente nell'ultima scheda di validazione caricata. Proponiamo pertanto di poter gestire le aziende ricadenti in questa seconda casistica tramite la presentazione di una nuova domanda, che andrà ad integrare quella già presentata, contenete la sola coltura che non era stata inserita nella prima domanda (poiché non presente a fascicolo al momento della presentazione della prima domanda). È ovvio che la "seconda domanda" sarà presentata oltre i termini temporali definiti dalla Regione, perché la possibilità di presentazione è legata all'aggiornamento del fascicolo. Proponiamo pertanto di poter ritenere valide le "secondo domande" delle aziende che abbiano già presentato una domanda valida entro la scadenza. 	<p>Si sottolinea l'importanza di accertare la natura intercalare della coltura, per non incorrere nelle disposizioni di cui al punto 6 della norma, relative alla gestione delle particelle catastali con diversa consistenza e indirizzo colturale, che trova al punto 0.10 del Piano dei Controlli.</p>
CAA	<p>Quesito 11: Cambio beneficiario</p> <p>Buongiorno, abbiamo la necessità di effettuare dei cambi beneficiari per l'adesione alla Rete Rurale. Abbiamo provato a vedere nel sito specifico e sembra che questa operazione non venga contemplata.</p>	<p>Soluzione concordata con AGEA, MIPAAFT e Rete Rurale nell'incontro del 12/07/2019).</p> <p>In mancanza di una specifica disposizione normativa o funzione del SI per gestire il "cambio beneficiario", in relazione alle domande di adesione al SQNPI, finalizzate ad ottenere la conformità ACA necessaria per i pagamenti delle misure agro-climatico-ambientali nell'ambito dei PSR regionali, viene stabilito quanto segue.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda A con una domanda SQNPI in corso cedesse una parte dei terreni all'azienda B, entrambe aderenti al SQNPI ed intenzionate a mantenere l'adesione al fine di garantire la continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Produzione integrata del PSR, dovrebbero entrambe presentare una nuova domanda (o rettifica) di adesione SQNPI che rappresenti la nuova situazione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in</p>

		<p>assenza, dalla Norma, si potrà procedere comunque con le rettifiche, tenuto conto che sarà L'ODC a dover verificare che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato.</p>
CSQA	<p>Quesito 12: le verifiche (periodo di luglio) sono state condotte tramite valutazione delle registrazioni su Agronica mediante <u>accesso con le credenziali dei tecnici Coldiretti/Confagricoltura coinvolti</u>, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico che non ha consentito la corretta visualizzazione dei dati delle aziende mediante accesso con le credenziali assegnate ai nostri valutatori.</p> <p>Informiamo pertanto che, qualora permangano i problemi tecnici di Agronica riscontrati nelle scorse verifiche, procederemo comunque con lo svolgimento delle attività di nostra competenza con le modalità sopra descritte.</p>	<p>OK per la modalità proposta</p>
SU-SA	<p>Quesito 13: Il sistema di registrazione Agronica rileva la non conformità relativa alla classificazione CLP. Questo punto di controllo risulta non applicabile per annualità 2019 (punto 1.5) nel piano di controlli sia nazionale che regionale. Per questa ragione nelle ispezioni da noi effettuate ad oggi tale punto di controllo è stato gestito come non attuabile.</p>	<p>Il divieto di utilizzare prodotti ex T e T+ fa parte delle ulteriori prescrizioni obbligatorie, di cui alla tabella V dei DPI, che le aziende devono rispettare ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità agro-climatica-ambientale prevista dal SQNPI. Gli ODC se del caso, rileveranno una NC con codice 1.2 utilizzando per le verifiche le classi di pericolo della nuova classificazione CLP di cui alla tabella pag. 26 dei DPI sezione difesa fitosanitaria.</p>
CAA	<p>Quesito 14: Per i prodotti fitosanitari considerati leciti fino all'entrata in vigore del disciplinare 2019 (aprile 2019), qualora sia presente un impegno di acquisto da parte dell'agricoltore antecedente alla data di divieto utilizzo e il ritiro e relativo documento fiscale risulti successivo alla data di sospensione dell'utilizzo del prodotto in questione, si può considerare ammesso l'utilizzo in considerazione dell'acquisto antecedente alla data di emissione dei DPI che le vietano?</p>	<p>Come stabilito dalla D.D. n. 3288 del 8.04.19 concernente i disciplinari 2018/2019 di produzione integrata, - Sezione difesa, è consentito l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non più ammesse a seguito della revisione dei rispettivi disciplinari, fino al termine dell'annata agraria 2018/2019 (10.11.19) a condizione che l'acquisto sia avvenuto prima della pubblicazione del suddetto atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (17.04.19).</p>
CSQA	<p>Quesito 15:</p>	

IL **PC SQNPI MINISTERIALE** prevede che:
CASO 1: l'assenza di registrazioni (in qualsivoglia forma) comporti una NC di gravità 3 con **sospensione** dell'iter di certificazione fino a **risoluzione** del problema (risoluzione che consiste nel produrre le registrazioni in qualsivoglia forma).

CASO 2: la presenza di registrazioni eseguite con ritardi superiori ai 30 giorni (in qualsivoglia forma cartacea o informatica) comporta una NC di gravità 3 **riferita alla coltura/ UEC.**

Lo stesso piano dei controlli prevede che se la casistica n. 2 si riferisce ad una coltura/UEC (fino ad un massimo di 4) NON SCATTA LA SOSPENSIONE. Per aziende pluri-prodotto dove la NC indicata nel caso 2 si ripete per più di 4 colture/UEC scatta la SOSPENSIONE

IL **PC SQNPI UMBRIA** prevede l'obbligo di effettuare le registrazioni sul sistema informatico regionale. A questo punto scattano 3 quesiti essenziali per poter effettuare le attività di verifica e per fornire le giuste informazioni ai clienti:

- qualora l'azienda abbia **registrazioni cartacee** o informatiche (ma non nel sistema regionale) (quindi conformi per il PC MINISTERIALE) ma non abbia trasferito i dati nel sistema informatico regionale che tipo di NC dobbiamo prevedere? con quale gravità? è assimilabile al caso 1 di cui sopra quindi comporta gravità 3 e sospensione?

- qualora solo una parte delle registrazioni (es. concimazioni) non sia registrata nel sistema informatico regionale entro i 30 giorni ma lo sia a livello cartaceo/ informatico (ma non SI Regionale) che tipo di Nc dobbiamo prevedere? con quale gravità? è un caso assimilabile al caso 2 di cui sopra?

- le NC riscontrate per mancato aggiornamento del sistema informatico regionale sono da riferirsi ad ogni coltura (quindi moltiplicando la gravità per le colture coltivate) o vanno registrate una sola volta?

Siamo a segnalare inoltre che - sulla base delle informazioni che ci sono state fornite - è emerso che il "**tasto**" che si deve attivare per

I chiarimenti relativi alle modalità di calcolo delle NC vanno discussi in sede ministeriale di Gruppo Tecnico Qualità SQNPI.

Il problema è stato risolto

	<p>importare le registrazioni dall'ambiente informatico su cui operano le Organizzazioni (che è sempre AGRONICA) al sistema informatico regionale (Sempre AGRONICA) non funziona. Le registrazioni pertanto sembrerebbero disponibili sul sistema informatico delle organizzazioni (e quindi visionabile da OdC) ma non sul sistema informatico della Regione.</p> <p>Se fosse confermata questa situazione a parere dello scrivente non è possibile formalizzare NC alle aziende agricole per una disfunzione del sistema informatico. La nostra proposta è pertanto di visionare i dati e le registrazioni disponibili sul sistema informatico in uso alle Organizzazioni ed accertarne la conformità <u>senza formalizzare alcuna NC.</u> Andremo però a segnalare la cosa nel report di verifica.</p> <p>Considerando che il sistema informatico regionale è attivo (se pur non completamente) da poco tempo, eventuali registrazioni effettuate sul sistema informatico regionale oltre i 30 giorni dall'esecuzione (come previsto dal PC) a nostro parere non può essere considerata una NC. Siamo cortesemente a chiedere conferma pertanto anche di questa impostazione.</p>	<p>Ok per la soluzione proposta se il problema non è imputabile all'azienda – occorre comunque avere evidenze giustificative.</p>
ODC VARI	<p>Quesito 16: Con riferimento alle colture non normate da DPI ma presenti in domanda di accesso al SQNPI per alcune aziende (es. zafferano), come deve essere valutata la conformità al Sistema di Qualità Nazionale? Come deve essere formalizzata l'eventuale non conformità?</p>	<p>In tale caso occorre fare riferimento al paragrafo 18 della parte generale dei DPI regionali – sezione pratiche agronomiche, il quale prevede le seguenti possibilità.</p> <p>a) Colture sperimentali (par. 18.3)</p> <p>b) Nel caso in cui non possono essere considerate colture sperimentali, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 18.1 che prevedono la presentazione della proposta di disciplinare alla Regione Umbria prima dell'introduzione della nuova coltura).</p> <p>Tuttavia, qualora non sia possibile per l'azienda soddisfare tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, per la sola campagna 2018/2019, l'azienda, in fase di controllo, deve dare evidenza all'ODC del DPI di altra Regione che è stato utilizzato per la coltura.</p>

		L'eventuale NC riscontrata dall'ODC può essere assimilata alla NC 4.2 con livello di gravità 1, nelle more di specifica modifica del Piano di Controllo regionale.
CAA	Quesito 17: Si richiede un chiarimento in merito all'obbligo da parte delle aziende aderenti alla Misura 10.1 del P.S.R. Umbria e al SQNPI di procedere all'elaborazione dei Registri sul Sistema Regionale GIAS-Agronica dato che il bando parla genericamente di procedure informatizzate per la gestione degli impegni previsti. Tale fatto presuppone che ogni Organismo di Controllo possa liberamente scegliere le procedure che ritiene utili alla determinazione della conformità aziendale.	La Regione Umbria ha adottato il sistema informatizzato GIAS per i controlli delle registrazioni nell'ambito del SQNPI. Altri sistemi, qualora utilizzati, devono comunque confluire, tramite Web Service, nell'applicativo GIAS ai fini dei previsti controlli

Aggiornamento 14/10/2019

CAA/ODC	Quesito 18: Piani di concimazione e PUA	<p>I disciplinari regionali (in accordo con le Linee Guida nazionali) prevedono che nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui di azoto stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, che nella Regione Umbria è attuata dalla DGR 501/2019 (ex DGR 2052/2005). Pertanto nelle verifiche dei piani di concimazione, nelle ZVN, va accertata anche la presenza del PUA. Il controllo del piano di concimazione dei DPI nelle ZVN dovrà dare evidenza del rispetto o meno dei quantitativi max di azoto previsti in tali zone.</p> <p>Tuttavia in considerazione del fatto che l'attivazione della procedura PUA all'interno della piattaforma GIAS è avvenuta a campagna agraria già iniziata e nelle more di una messa a regime del sistema, ai fini del controllo della congruità del piano di concimazione rispetto ai limiti dei quantitativi max di azoto previsti in ZVN, l'ODC potrà soddisfare tale controllo acquisendo un'apposta autodichiarazione da parte dell'azienda attestante il rispetto delle dosi azotate come previsto dalla normativa</p>
---------	--	---

		<p>“nitrati”.</p> <p>Si ricorda inoltre, come stabilito dalla D.G.R. 501/2019, che le aziende agricole sotto i 1.000 kg di azoto al campo/anno e non iscritte alla CCIAA, sono esonerate dalla compilazione del PUA ma sono tenute alla compilazione del solo registro aziendale elettronico e le dosi di fertilizzante azotato alle colture non potranno superare quelle indicate nella Tabella F della DGR.</p> <p>Infine l’azienda che ha superfici ricadenti sia in ZVN sia fuori ZVN dovrà annotare, nella scheda fertilizzanti del registro aziendale, in modo separato, le annotazioni riguardanti le distribuzioni di tutti i tipi di fertilizzanti effettuate su terreni ubicati all’interno delle ZVN oppure al di fuori delle stesse.</p>
CAA Coldiretti	<p>Quesito 19: Chiediamo chiarimenti sulla corretta registrazione nell’applicativo GIAS della seguente casistica:</p> <p>Azienda che supera i 3000 kg di azoto annuo prodotto non ricadente in ZVN. Per la predisposizione dei PUA quali parametri bisogna considerare? Quelli della Buona Pratica Agricola, della ZVN o del Disciplinare di produzione integrata?</p> <p>Azienda che supera i 3000 kg di azoto annuo prodotto, ricadente parzialmente in ZVN. In questo caso il programma GIAS fa la verifica ed il controllo del PUA considerando i parametri della ZVN sull’intera superficie, è corretto?</p>	<p>Per le aziende che hanno terreni fuori ZVN, valgono le disposizioni della DGR 1492/2006 che in particolare all’art. 2 comma 9 prevede:</p> <p><i>“9. Al di fuori delle zone vulnerabili di cui al precedente comma 8, in via cautelativa, è raccomandata l’applicazione del Codice di buona pratica agricola (di seguito denominato CBPA) ed in particolare quanto previsto per i fabbisogni azotati delle colture riportati alle Tabelle n. 3 e 4 allegate alla presente direttiva.”</i> (vedi tabelle CBPA riportanti i limiti max di azoto per ogni coltura).</p> <p>Sempre la DGR 1492/2006 stabilisce quali sono le aziende obbligate alla compilazione del PUA In tal caso i parametri per il PUA sono quelli definiti dalla stessa DGR</p> <p>Nel caso in cui l’azienda aderisca alla misura 10.1 in tali zone vale comunque l’obbligo del rispetto delle dosi max. di fertilizzante previste</p>

		per ciascuna coltura dai Disciplinari di produzione integrata.
ODC	Quesito 20: Come gestire l'autoproduzione aziendale di sementi?	Come concordato nell'ultima riunione del Gruppo Tecniche Agronomiche del SQNPI sugli aggiornamenti da apportare alle LGNPI, per il materiale autoprodotta il controllo OGM non è applicabile.
ODC	<p>Quesito 21: Quesito: Problema della corretta gestione delle superfici codificate come orti familiari.</p> <p>Tali superfici o sono dettagliate o risultano incontrollabili nel sistema. Le aziende in molti casi anno tolto queste superfici dalla domanda (superfici non a premio), comunque questo potrebbe portare a delle discordanze sul totale della SAU certificabile. Come procedere?</p>	<p>Poiché i disciplinari regionali attualmente non prevedono nulla al riguardo, in attesa di una specifica norma da inserire nei prossimi aggiornamenti, si forniscono le seguenti indicazioni.</p> <p>Il documento di adesione e controllo SQNPI prevede a pag. 14 che" ... Il mancato inserimento di tutte le particelle aziendali investite ad una determinata coltura che si intende certificare viene evidenziato da un "alert" attivato dal SI che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Per la gestione del processo di verifica della conformità di cui al punto 10.3 il produttore e/o, l'ODC possono eventualmente giustificare il mancato inserimento delle particelle nello specifico campo note predisposto sul SI."</p> <p>Pertanto le particelle ad orto familiare, fino ad un max di 500/1000 mq per azienda, se presenti in domanda, possono essere gestite tramite il campo note con la dicitura "produzione per autoconsumo, quindi non certificabile."</p> <p>In alternativa è possibile acquisire un'apposta autocertificazione da parte dell'azienda.</p>

CAA	<p>Quesito 22: Concimazioni anticipate: caricamento delle letamazioni sul registro informatizzato.</p>	<p>I CAA segnalano alcune difficoltà nella corretta attribuzione delle letamazioni fatte in anticipazione per le colture della successiva annata agraria. Per la soluzione della problematica si procede con le modalità di seguito indicate.</p> <p><i>Procedura GIAS</i></p> <p>Registrazione di concimazioni, organiche e/o, effettuate nell'annata in corso (es: 2018-2019) ma che sono da riferire alle colture che saranno nel fascicolo della prossima annata agraria (es: 2019-2020). Dopo la data di raccolta della coltura 2018 si può inserire la letamazione sulle stesse particelle come "terreno nudo – anticipazioni colturali". La procedura è descritta dettagliatamente a pag. 75 del manuale GIAS.</p> <p><i>Procedura SIAR</i></p> <p>Per le registrazioni sul SIAR fatte entro il 31/12/2018, per ovviare ad alcune limitazioni del programma e al fine di evitare che la registrazione della letamazione in anticipazione venga imputata alla campagna 2017-2018, occorre registrarla con data successiva al 10 novembre 2018, fatto salvo il rispetto della normativa di cui alla DGR n. 501/2019.</p>
ODC	<p>Quesito 23: Controllo degli avvicendamenti colturali</p>	<p>In fase di controllo gli ODC dovranno verificare il rispetto o meno dell'impegno dell'avvicendamento colturale relativamente all'annualità oggetto di controllo (es. 2019). Eventuali non conformità pregresse, se riscontrate, vanno comunque comunicate al competente Servizio regionale.</p>
CAA/ODC	<p>Quesito 24: Controlli PUA</p>	<p>La D.G.R. n. 501/2019, di attuazione della direttiva nitrati nelle ZVN, sostituendo la precedente D.G.R. n. 2052/2005, ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 31 del</p>

		<p>19/06/2019, con la campagna agraria 2018-2019 già in corso. Le modifiche introdotte con la D.G.R. n. 501/2019 hanno riguardato anche i valori di alcuni parametri utilizzati nel calcolo del bilancio azotato del PUA. Molte aziende agricole hanno pertanto pianificato ed effettuato le concimazioni per la campagna 2018-2019 sulla base dei parametri utilizzati per i PUA degli anni precedenti (parametri della ex D.G.R. n. 2052/2005), in quanto la nuova procedura GIAS per il PUA al momento non era disponibile, se non in una fase già avanzata della corrente campagna agraria quando le concimazioni erano già state programmate ed effettuate.</p> <p>In tal caso è possibile che compilando il PUA con la nuova procedura GIAS possano generarsi alcune non conformità, non rilevabili fino alla scorsa campagna agraria, relativamente ad alcune concimazioni già effettuate.</p> <p>Pertanto, soltanto per la corrente annata agraria 2018-2019, le aziende che hanno impostato piani di concimazione coerenti con i parametri di cui alla ex D.G.R. n. 2052/2005, possono autocertificare tale condizione che sarà acquisita dagli ODC come riscontro per i controlli dei PUA finalizzati alla certificazione SQNPI.</p>
CAA/ODC	<p>Quesito 25: richiesta ulteriore chiarimento in merito alla problematica relativa ai prodotti fitosanitari (vedi quesiti 6 e 7)</p>	<p>Alla luce di ulteriori approfondimenti con il Servizio fitosanitario regionale, per l'annata agraria 2018-2019, è vietato l'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari classificati Tossici (T) e Molto Tossici (T+) secondo la direttiva 67/548/CEE (classificazione DPD) e riclassificati in modo univoco nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1272/2008 (classificazione CLP: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370 E H372), in coerenza con il P.S.R. 2014/2020 (scheda di misura 10.1.1). Pertanto, fermo restando le specifiche norme tecniche previste dalle schede di coltura dei Disciplinari di Produzione Integrata, tutte le altre indicazioni di pericolo previste nel citato allegato VII al Regolamento (UE) n. 1272/2008, sono temporaneamente consentite.</p>

Aggiornamento 22/10/2019

CAA/ODC	Quesito 26: Rispetto alla FAQ n. 25 del 14/10/2019. Non ci è chiaro come ci dobbiamo atteggiare con i prodotti classificati H340, H350 e H360 che non avete menzionato nella FAQ ?	Ad integrazione del quesito n. 25 si conferma il divieto delle sole indicazioni di pericolo in esso specificate, ribadendo che tutte le altre indicazioni di pericolo sono temporaneamente consentite, compresi quindi i prodotti classificati H340, H350 e H360.
---------	---	--

Aggiornamento 11/12/2019

CAA Confagricoltura	Quesito 27: Si chiede per cortesia la conferma che le domande di prima adesione al sistema di certificazione SQNPI per le aziende che hanno presentato nel 2019 domanda di sostegno per la Misura 10, possano essere presentate entro la scadenza prevista al livello Nazionale, fermo restando che la data di adesione al sistema sia il 31 dicembre 2019, come previsto dal Bando Regionale di riferimento.	Si conferma che, per le domande di prima adesione al sistema SQNPI associate alle domande di sostegno 2019 per la misura 10.1.1, valgono le disposizioni del punto 0.8 del piano di controllo SQNPI vigente della Regione Umbria che stabiliscono “per le aziende che richiedono le seguenti attestazioni: - marchio SQNPI -conformità agro climatico ambientale - conformità agro-climatico ambientale e marchio SQNPI vale la tempistica di adesione prevista dalle Linee guida nazionali” (15 giugno). Si ricorda altresì che il bando regionale per domande di sostegno 2019 di cui alla D.D. n. 2676/2019, prevede che gli impegni decorrano a far data dal 31 dicembre 2019. Pertanto, in fase di compilazione della domanda di adesione SQNPI, il campo “DATA DI ADESIONE” DOVRA’ INDICARE “31 DICEMBRE 2019” o comunque una data non antecedente l’inizio della campagna agraria 2019-2020 (11 novembre 2019).
------------------------	--	---